

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GULLO DOMENICO

Seduta del 07/02/2020

### FATTO

Con riferimento ad un contratto di prestito da rimborsarsi mediante cessione di quote della retribuzione mensile, stipulato in data 30.12.2009 ed anticipatamente estinto nel mese di maggio 2015, il ricorrente si rivolge all'Arbitro al quale chiede di accertare il proprio diritto ad ottenere il rimborso dell'importo complessivo di € 1.653,92 a titolo di commissioni bancarie (€ 666,85), di costi di intermediazione (€ 551,58) e oneri assicurativi (€ 435,49) non goduti, al netto di quanto già rimborsato, oltre al rimborso degli interessi legali maturati, calcolati dalla data dell'estinzione anticipata del finanziamento.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce – con riferimento alle commissioni di bancarie – di aver già riconosciuto al ricorrente il rimborso di euro 265,79 per le quote non maturate. Con riferimento alle commissioni di intermediazione, il resistente precisa che esse hanno natura up front, come testimoniato dal conferimento di incarico che allega. In ordine al rimborso degli oneri assicurativi, la compagnia di assicurazione ha già corrisposto l'importo di euro 215,10, quale premio vita non goduto. Con riguardo al premio impiego, l'intermediario precisa che la compagnia di assicurazione ha comunicato, invece, l'importo spettante nella misura di euro 75,38, offerti in via transattiva dalla banca, ma non accettati dal ricorrente. Ciò premesso, la resistente fa presente di avere proposto al ricorrente, a seguito della presentazione del reclamo, in via transattiva, l'importo di euro 75,38, a tacitazione di ogni ulteriore pretesa, che parte ricorrente non ha accettato. Alla luce di ciò, l'intermediario chiede, in via principale, il rigetto del ricorso e, in via subordinata, di circoscrivere l'importo da rimborsare a quello proposto in sede di riscontro al reclamo.

## DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento secondo i termini di seguito precisati.

Il Collegio osserva che la controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell’intermediario – dell’importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, a seguito dell’estinzione anticipata dello stesso.

Questo Collegio, alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/ 18 (Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri) e della successiva decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro dell’11 dicembre 2019, n. 26525, alla luce delle quali questo Collegio ritiene che alla controversia in oggetto siano applicabili i seguenti principi di diritto:

1. L’importo di imposte e tasse, spese vive di istruttoria, compenso per l’attività di intermediazione del credito che è indicato nel contratto non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall’art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b. nel solo caso in cui l’intermediario fornisca al Collegio giudicante un obiettivo e rigoroso riscontro probatorio del fatto di aver effettuato il pagamento di tale importo. Per quanto riguarda il compenso per l’attività di intermediazione nel credito, in particolare, è a tal fine richiesto che il mediatore creditizio non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza; nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo dovrà essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda.

2. Fermo restando quanto detto sub 1., qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall’art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo up-front ovvero recurring.

3. La riduzione del costo totale del credito disposta dall’art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b. consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l’importo in proporzione alla durata residua del contratto.

4. Posto che il Collegio di coordinamento ha affidato a ciascuno Collegio territoriale di questo Arbitro il compito di integrare il contratto secondo equità (art. 1374 c.c.), questo Collegio ritiene che il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) sia maggiormente idoneo a garantire un livello elevato di tutela del consumatore, secondo quanto richiesto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea: in particolare, si tratta del criterio più semplice e intelligibile da parte del consumatore. Esso si dimostra inoltre maggiormente idoneo a salvaguardare l’effettività del diritto europeo, perché, prescindendo dal piano di ammortamento con-venuto tra le parti di ciascun contratto, garantisce l’uniformità delle decisioni. Esso risulta altresì più coerente dal punto di vista sistematico, poiché, a seguito del rimborso anticipato del finanziamento da parte del consumatore, le obbligazioni restitutorie che ne conseguono non sono disciplinate dal contratto (che è stato appunto risolto), ma dalla legge, e specificamente nei principi in materia di arricchimento senza causa che obbligano l’intermediario alla restituzione dell’indebito. Tali principi devono essere applicati a tutte le commissioni contrattuali, indipendentemente dalla loro qualificazione formale come recurring ovvero up-front, secondo quanto è del resto suggerito dalla summenzionata sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.



5. Questo Collegio ritiene pertanto che il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) sia applicabile tanto ai costi contrattualmente qualificati come recurring (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli up-front.

Nel caso di specie, la commissione bancaria (al netto delle spese di istruttoria il cui rimborso non è stato richiesto dal ricorrente) dovrà essere rimborsata secondo il criterio pro rata temporis lineare, così come gli oneri assicurativi sostenuti dal cliente, che saranno determinati al netto della somma il cui pagamento è stato – ove non ancora già effettuato – promesso dalla compagnia assicurativa. Quanto alla commissione di intermediazione, il Collegio ritiene che essa debba essere rimborsata al ricorrente secondo il criterio lineare, non avendo l'intermediario fornito la prova del pagamento del costo sostenuto dal cliente al terzo, secondo quanto richiesto dalla citata decisione del Collegio di coordinamento.

Ciò premesso, il resistente sarà tenuto al rimborso in favore del ricorrente dell'importo di € 1.439,04 secondo il prospetto di seguito riportato:

rate pagate	62	rate residue	58	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
<i>Commissione bancaria al netto delle spese di istruttoria</i>				1.929,62	932,65	265,79	666,86
<i>Commissione di intermediazione</i>				1.141,20	551,58		551,58
<i>Oneri assicurativi</i>				901,44	435,70	215,10	220,60
					0,00		0,00
<b>Totale</b>							<b>1.439,04</b>

Sull'importo così determinato, il ricorrente ha dritto ad ottenere, altresì, il rimborso degli interessi decorrenti dal reclamo, quale atto di formale messa in mora.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 1.439,04 oltre interessi dal reclamo al saldo.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA